

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 263

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, COSTA, FOLLONI, LAURIA,
PERLINGIERI e DOPPIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1994

Mutamento della denominazione del personale di vigilanza
e ispezione del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali e
regolamentazione della attribuzione a detto personale della
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Intendiamo sottoporre alla vostra attenzione una figura professionale incaricata, presso le strutture di igiene pubblica delle unità sanitarie locali, della tutela della nostra salute attraverso la preziosa opera della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti e bevande, ambienti di lavoro, abitazioni ed altro, che, denominata «vigile sanitario» e per la quale si propone il cambio di denominazione in «ispettore di vigilanza sanitaria». Tale cambiamento di denominazione, che fra l'altro non comporta alcuna ulteriore spesa, è determinato dalla molteplicità di denominazioni improprie sorte a livello locale, in deroga alle vigenti leggi più avanti citate, che determinano confusione e disorientamento a livello di base nei soggetti alla loro vigilanza.

La denominazione di vigile sanitario trova origine nell'articolo 4 delle istruzioni ministeriali allegate al regio decreto 6 luglio 1890, n. 7042. Detta figura coadiuvava l'allora ufficiale sanitario nel campo della vigilanza igienico sanitaria in quelle incombenze che venivano disposte, di volta in volta dal sindaco o dall'ufficiale sanitario medesimo.

La denominazione vigile sanitario veniva riconfermata dall'articolo 18 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155, per l'esecuzione del regio decreto-legge n. 2889 del 1923 (Riforma degli ordinamenti sanitari) e successivamente confermata dagli articoli 83 e 91 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per tale disposto i vigili sanitari venivano addetti al laboratorio provinciale di igiene e profilassi. La loro assunzione doveva avvenire per pubblico concorso per titoli ed esami bandito dalle province. Essi erano tenuti a vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie del suolo, degli aggregati

urbani e rurali e delle abitazioni, sulle salubrità degli alimenti e delle bevande, sui mercati, sui pubblici esercizi, sulle misure disposte per le malattie infettive e diffuse nonché assolvere a tutte le altre attribuzioni prescritte dalle leggi.

Nell'esercizio delle loro funzioni veniva riconosciuta la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e non potevano entrare in servizio se prima non avevano prestato giuramento dinanzi al pretore. Detti profili professionali, nonostante l'avvento della legge n. 833 del 1978, di riforma del sistema sanitario sono stati mantenuti. Gli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 (attribuzioni al personale non medico addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali) hanno solo disciplinato la loro scala gerarchica non precedentemente prevista.

L'allegato 1 (tabella M) del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ha riutilizzato ancora una volta la denominazione di vigile sanitario, così come l'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

Ciò posto, se si considera che la figura dell'ufficiale sanitario, sorta contemporaneamente a quella del vigile sanitario, è stata sostituita per effetto della legge di riforma sanitaria, con quella di «Responsabile del Servizio di igiene Pubblica», che, in campo comunale si è provveduto con la legge n. 142 del 1990 a cambiare il nome del vigile urbano con quello di agente/ispettore di polizia municipale, che, anche nel campo della pubblica sicurezza si è provveduto a cambiare la vecchia denominazione del brigadiere o maresciallo con quella di assistente o ispettore di polizia di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato, si può ben comprendere come risulti altrettanto necessario adeguare la denominazione di vigile sanitario, prevista nel 1890, con altra più rispondente, fra l'altro, alle funzioni di questa figura che, da meramente esecutive del passato, hanno assunto nel tempo aspetti non solo concettuali ma anche direttivi, stante l'alta trasformazione tecnologico-produttiva e di sofisticazione nonché la complessa legislazione di riferimento che questa figura professionale deve necessariamente conoscere per poter svolgere una corretta ed efficace attività di vigilanza.

Vi è da considerare, al riguardo, che l'ammissione ai pubblici concorsi, previsti per l'assunzione di questa figura professionale presuppone il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Ministro della sanità 3 dicembre 1980, relativo alla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali.

In conseguenza della mancanza di norme specifiche di indirizzo, sono sorte negli ultimi anni in alcune regioni italiane o, addirittura in alcune unità sanitarie locali, svariate improprie denominazioni per identificare la figura del personale di cui alla tabella M, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, in luogo di quella impropria seppur legale, di vigile sanitario, quali quelle di: ispettore sanitario (da sempre riconosciuto al ruolo medico), ispettore di vigilanza sanitaria, tecnico sanitario, tecnico d'ambiente, ispettore d'igiene e sanità, tecnico d'igiene, eccetera. Dette denominazioni, pur non essendo previste da alcuna legge, vengono utilizzate in atti quali verbali od altro, creando, come già ricordato, diso-

rientamento all'utenza sulla loro identità e funzione.

In virtù di quanto sopra esposto si ritiene pertanto assolutamente indispensabile ed urgente che si provveda ad individuare una unica denominazione per questa figura professionale incaricata della vigilanza ed ispezione nell'ambito delle unità sanitarie locali, che potrebbe essere quella di «ispettore di vigilanza sanitaria». Tale definizione sembra la più appropriata anche perchè in sintonia con analoghe figure di vigilanza e difficilmente confondibile con le funzioni dei medici o dei veterinari igienisti.

Un altro argomento collegato con la predetta figura riguarda la necessità di definire i criteri per l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiali di polizia giudiziaria spettante ad essa per legge ai sensi degli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale, sia pur nei limiti del servizio e delle attribuzioni conferite.

Al riguardo si propone che detta attribuzione venga conferita al personale di vigilanza ed ispezione delle unità sanitarie locali (ispettore di vigilanza sanitaria) dopo un certo periodo di prova nel campo specifico della vigilanza, che potrebbe quantificarsi in non meno di due anni per gli agenti, e di cinque per quella di ufficiale di polizia giudiziaria, previo benestare del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale.

Gli ispettori di vigilanza sanitaria, assunti per pubblico concorso per titoli ed esami su temi specifici, prima di essere adibiti al servizio istituzionale, dovrebbero prestare giuramento dinanzi al pretore circondariale come già previsto dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La denominazione legale di «vigile sanitario» prevista per il personale di vigilanza ed ispezione di cui alla tabella M dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituita, ovunque ricorra, con quella di «ispettore di vigilanza sanitaria» e «ispettore di vigilanza sanitaria coordinatore». Ogni altra denominazione attribuita a tale personale si deve intendere così sostituita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria di cui agli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale è attribuita agli ispettori di vigilanza sanitaria di cui all'articolo 1, rispettivamente, dopo due o cinque anni di lodevole servizio effettivo nel campo della vigilanza igienico-sanitaria, previo benestare del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale competente per territorio.

2. Il personale di vigilanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova già nelle condizioni di cui al comma 1 è, in relazione agli anni di servizio effettivo prestati, agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Gli ispettori di vigilanza sanitaria coordinatori sono ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Il possesso della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria deve essere indicato nell'apposito documento di riconoscimento da rilasciarsi a cura delle regioni.

Art. 3.

1. Gli ispettori di vigilanza sanitaria, prima di iniziare la propria attività, devono essere adeguatamente preparati e devono prestare giuramento dinanzi al pretore circondariale, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 4.

1. Le assunzioni degli ispettori di vigilanza sanitaria devono avvenire per pubblico concorso per titoli ed esami, su materie specifiche attinenti le loro funzioni.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.